

STATUTO

**CASA ALLOGGIO PER
ANZIANI DI GIUSI BIONDO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA SANTA
MARIA DI GESU' 18/B

Numero REA: CT - 414453

Codice fiscale: 05614100872

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Art. 1) E' costituita una O.N.L.U.S. società cooperativa so-	
	ciale a responsabilità limitata denominata:	
	"CASA ALLOGGIO PER ANZIANI DI GIUSI BIONDO SOCIETA' COOPERATI-	
	VA SOCIALE"	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministra-	
	tori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Ci-	
	vile presso il quale verranno depositati annualmente i bilan-	
	ci.	
	Art. 2) La Società ha sede legale in Caltagirone.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filia-	
	li, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale	
	ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito	
	del Comune sopra indicato.	
	Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in	
	Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppres-	
	sione di sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti	
	con la società è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino	
	al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasttsanta).	
	Potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le mag-	
	gioranze di legge per le modifiche dello statuto.	
	Art. 4) Considerato lo scopo della società ai sensi dell'art.	

	1, comma 1 lett. a), della legge n. 381/1991, costituisce og-	
	getto sociale della società - anche ai fini dell'individuazio-	
	ne dei requisiti e degli interessi dei soci, delle cui presta-	
	zioni di lavoro la società medesima si avvale in via prevalen-	
	te - l'attività di:	
	- la gestione di case di cura e case alloggio per anziani;	
	- organizzazione e gestione di servizi di assistenza domici-	
	liare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di	
	attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a	
	favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose,	
	di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e fami-	
	glie in difficoltà;	
	- organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed in-	
	fermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case	
	di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura, RSA e CTA, at-	
	tività di trasporto di malati e persone bisognose a mezzo am-	
	bulanze, elisoccorso, trasporto di sangue e organi;	
	- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in par-	
	ticolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di	
	formazione professionale, sanitari di base e a elevata inte-	
	grazione sociosanitaria;	
	- organizzazione e gestione di forme di intervento a favore di	
	famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di	
	favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche	
	momentaneo;	

	- gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione,	
	sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simi-	
	li;	
	- recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psi-	
	chiatrici;	
	- educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela	
	della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assi-	
	stenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, pa-	
	lestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di	
	ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine,	
	case di vacanza marine e montane, campeggi, b&b e agriturismi	
	e strutture ricettive in genere e lo svolgimento delle attivi-	
	tà connesse di pulizia e sanificazione; organizzazione e svol-	
	gimento di attività sportive, culturali, teatrali e ricreative	
	in genere;	
	- gestione di centri di accoglienza per stranieri comunitari e	
	non, minori anche non accompagnati, ragazze madri e persone	
	bisognose in genere;	
	- svolgimento di attività di mediazione culturale e sostegno	
	psicologico nei confronti di anziani, rifugiati e richiedenti	
	asilo;	
	- gestione di mense e lavanderia, svolgimento domiciliare o	
	presso i committenti dei servizi di mensa, di lavanderia e	
	servizi di pulizia in genere; cura e gestione di parchi pub-	

	blici e servizi di giardinaggio in genere presso committenti	
	esterni;	
	- organizzazione e gestione di iniziative di sensibilizzazione	
	della comunità locale nei confronti delle persone svantaggia-	
	te, anziane, inferme o bisognose; organizzazione e gestione di	
	eventi fieristici, congressi, convegni e incontri di natura	
	educativa;	
	- promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e pri-	
	vati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collabora-	
	zione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di vo-	
	lontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la pro-	
	pria attività nei settori suindicati;	
	- formazione ed aggiornamento professionale nei settori dei	
	servizi sociali e in tutti i settori sopra indicati.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può com-	
	piere altresì tutte le operazioni commerciali, industriali,	
	mobiliari ed immobiliari che siano strettamente connesse al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di	
	acquistare e/o locare qualsiasi tipo di immobile, stipulare	
	contratti con terzi, partecipare a gare di appalto private e	
	pubbliche, anche a mezzo di consorzi e/o associazioni tempora-	
	nee di imprese, acquistare, prendere o concedere in locazione,	
	affitto o conduzione aziende o rami di azienda operanti nel	
	suddetto settore, stipulare contratti di franchising sia atti-	
	vi che passivi e convenzioni, collaborazioni con qualsiasi al-	

	tro ente pubblico o privato, italiano o estero. Restano in o-	
	gni caso escluse l'attività di raccolta del risparmio tra il	
	pubblico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385	
	e delle attività finanziarie, nonché di tutte le altre attivi-	
	tà vietate alla stregua della vigente legislazione o comunque	
	subordinate a specifiche autorizzazioni. Ove nella superiore	
	elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge	
	a soggetti muniti di necessari titoli professionali, autoriz-	
	zati all'esercizio di specifiche attività in forza di partico-	
	lari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in o-	
	gni caso l'esecuzione a questi i quali opereranno sotto la lo-	
	ro responsabilità.	
	CAPITALE SOCIALE	
	Art. 5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimita-	
	to di quote del valore nominale ciascuna di euro 25,00 (venti-	
	cinque virgola zero zero) e non superiore al limite stabilito	
	dalla legge.	
	SOCI - QUOTE	
	Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non	
	può essere inferiore a 3 (tre) (minimo stabilito dalla legge);	
	se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso	
	deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascor-	
	so il quale la società si scioglie e deve essere posta in li-	
	quidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522	
	del Codice Civile.	

	Art. 7) Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo	
	interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono	
	perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle atti-	
	vità sociali.	
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività	
	svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli orga-	
	ni competenti;	
	b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente	
	gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente soste-	
	nute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi	
	dell'art. 2 della legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge	
	381/91.	
	c) soci sovventori: sia persone fisiche che giuridiche, che	
	apportino capitale destinato alla costituzione di specifici	
	fondi volti all'attuazione di programmi di sviluppo aziendale.	
	Spetta alla Cooperativa determinare il periodo minimo neces-	
	sario per il completamento dei progetti di sviluppo, nel quale	
	non e' consentito il recesso al socio sovventore, che deve ac-	
	cettare per iscritto la limitazione.	
	Il socio sovventore deve altresì accettare la limitazione del	
	diritto di voto di cui all'art. 22 dello Statuto.	

	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'Organo Amministrativo, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadi-	
	nanza, numero di codice fiscale, allegandone documentazione in	
	carta semplice;	
	b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e	
	l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sotto-	
	scrivere, nei limiti massimi fissati dall'art. 2525 del Codice	
	Civile;	
	d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'at-	
	to costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	Art. 9) Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo Ammini-	
	strativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secon-	
	do la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla	
	domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti seguenti.	

	Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli ammini-	
	stratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle ri-	
	serve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;	
	questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'e-	
	sistenza della società aumentino la loro quota sociale.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata.	
	In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annual-	
	mente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati	
	nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci en-	
	tro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione.	
	La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappella-	
	bile.	
	I soci dovranno impegnarsi e accettare gli scopi sociali ed	
	uniformarsi alle norme di cui al presente statuto, al regola-	
	mento interno e alle deliberazioni prese dall'Assemblea e	
	dall'Organo Amministrativo.	
	I soci dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni	
	che saranno loro impartite dagli incaricati responsabili delle	

	varie strutture della cooperativa.	
	In caso di partecipazione a bandi pubblici per la concessione	
	di finanziamenti i soci si impegnano a realizzare e mantenere	
	gli obblighi previsti dai bandi per una durata almeno pari al	
	periodo vincolativo (dieci anni per gli investimenti immobili,	
	cinque per quelli mobili e tre per il bestiame dalla data di	
	accertamento finale).	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative, associarsi a società, che perseguono iden-	
	tici scopi sociali o che comunque esplicino attività concor-	
	rente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	Art. 10) Le quote detenute dai soci non possono essere sotto-	
	poste a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del	
	Codice Civile e con le modalità previste nel medesimo artico-	
	lo.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	

	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tri-	
	bunale competente.	
	Il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice	
	civile.	
	Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, per esclu-	
	sione, per causa di morte o per scioglimento della persona	
	giuridica socia.	
	Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più nella possibilità di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata o messaggio di posta elettronica certificata alla so-	
	cietà.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i mo-	
	tivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino	
	il recesso, entro 60 giorni dalla ricezione della dichiarazio-	
	ne di recesso.	

	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che en-	
	tro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposi-	
	zione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 13) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministra-	
	tivo nei confronti del socio:	
	a) che non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente a	
	società, oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci;	
	c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società senza autorizzazione;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o	
	le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali o anco-	
	ra nel regolamento interno;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	

	f) che, senza giustificato motivo, non partecipi in proprio	
	e/o per delega a tre assemblee consecutive, siano esse ordina-	
	rie e/o straordinarie;	
	g) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-	
	va, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo ammi-	
	nistrativo;	
	h) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice ci-	
	vile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione	
	della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici.	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tri-	
	bunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comuni-	
	cazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 14) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	L'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito	
	dall'Organo Amministrativo con apposita delibera entro 60	
	giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.	

	Art. 15) I soci receduti, decaduti, od esclusi hanno soltanto	
	il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettiva-	
	mente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede	
	di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capi-	
	talizzato, e decurtare le perdite imputabili al capitale, in	
	proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-	
	venta operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere	
	dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed	
	i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'appro-	
	vazione del suddetto bilancio, in più rate con la corrispondenza dei relativi interessi legali.	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro	
	e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documenta-	

	zione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti	
	che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina	
	di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-	
	cietà per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione	
	della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo	
	stato di insolvenza della società.	
	Art. 16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposi-	
	zioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limi-	
	tazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.	
	Art. 17) Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci	
	il principio della parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio quale "lavoratore associato", la disciplina della presta-	
	zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione so-	
	no regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può	
	essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai	
	contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo	

	amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci	
	con le maggioranze di legge.	
	Art. 18) Il regolamento di cui all'articolo precedente può	
	prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro	
	a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di	
	crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ri-	
	dimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi conti-	
	nuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeter-	
	minato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui	
	al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la	
	riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci	
	con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la co-	
	operativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammis-	
	sione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di di-	
	pendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorpora-	
	zione di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in	
	quanto applicabile.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 19) L'Assemblea ordinaria e' convocata dall'Organo Ammi-	
	nistrativo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale per l'approvazione del bilancio.	

	L'Assemblea ordinaria e' convocata, altresì', per:	
	a) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presiden-	
	te del Collegio Sindacale;	
	b) l'approvazione del regolamento interno;	
	c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;	
	e) l'approvazione della costituzione di fondi o il finanzia-	
	mento di programmi di cui all'art.4 dello statuto sociale.	
	L'Assemblea potrà anche deliberare l'eventuale responsabilità	
	degli amministratori e dei sindaci.	
	L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia	
	fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto	
	dei voti di cui dispongono i soci, oppure dal Collegio Sinda-	
	cale: in questi casi la convocazione deve avere luogo almeno	
	venti giorni prima della data dell'assemblea, con le modalità	
	appresso specificate.	
	Art. 20) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche	
	fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera racco-	
	mandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi al-	
	meno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettro-	

	nica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della da-	
	ta fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica	
	comunicati alla società ad annotata nel libro soci.	
	In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante	
	elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider)	
	che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste	
	all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è valida, anche in mancanza della formale convoca-	
	zione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tut-	
	ti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia	
	intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè il Col-	
	legio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone al-	
	la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria,	
	gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rila-	
	sciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli	
	atti della società, nella quale dichiarano di essere stati in-	
	formati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e	
	di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 21) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e'	
	valida qualunque sia l'oggetto da trattare:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	

	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo o	
	fusione della società, oppure sul trasferimento della sede so-	
	ciale anche in altra località del territorio dello Stato, tan-	
	to in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni	
	devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro	
	quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di re-	
	cedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere	
	comunicata con raccomandata dai soci intervenuti alla assem-	
	blea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, o dai soci	
	non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblica-	
	zione della deliberazione.	
	Art.22) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con	
	scrutinio palese.	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni e non siano in	
	mora nel versamento della quota sottoscritta e della tassa di	
	ammissione.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	

	possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	
	emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano	
	sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica	
	dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.	
	Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di	
	strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzio-	
	nante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci	
	quote possedute, con un massimo di cinque voti.	
	In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	E' consentito il voto per corrispondenza.	
	In questo caso:	
	a) l'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera	
	raccomandata almeno quindici giorni prima della riunione	
	dell'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione	

	proposta;	
	b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente	
	dell'assemblea, assistito da due scrutatori soci nominati dal-	
	la stessa assemblea e da un Sindaco;	
	c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il	
	numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati, nonche' di quelli dei soci	
	che votano per corrispondenza, compresi, tra questi ultimi,	
	quelli che abbiano scheda bianca o nulla.	
	Art.23) L'Assemblea è presieduta da un socio eletto dall'as-	
	semblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d'Amministra-	
	zione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando	
	previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art. 24) La Società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da tre a cinque membri scelti tra i soci,	
	nominati dall'assemblea.	
	Anche i soci sovventori possono essere eletti Amministratori,	
	purché non raggiungano la maggioranza dei consiglieri.	

	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rie-	
	leggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che	
	non lo deliberi l'Assemblea, la quale puo' anche stabilire che	
	ad essi vengano concesse delle medaglie di presenza.	
	I consiglieri eleggono fra loro un presidente e due consiglie-	
	ri, nonché, eventualmente, un Vice Presidente con poteri so-	
	stitutivi del Presidente per il caso di sua assenza o impedi-	
	mento; essi nominano anche, per la redazione dei verbali, un	
	segretario che può essere estraneo al Consiglio.	
	Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnova-	
	zione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmen-	
	te un Vice Presidente.	
	Art. 26) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che	
	altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giu-	
	dichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da al-	
	meno un altro Consigliere.	
	Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o	
	impedimento da chi ne fa le veci.	
	La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di	
	posta elettronica, spedita almeno cinque giorni prima di quel-	
	lo fissato per l'adunanza a ciascun Amministratore ed a cia-	
	scun Sindaco Effettivo, qualora nominati.	
	Si applicano al Consiglio di Amministrazione le disposizioni	

	previste in materia di assemblea totalitaria in quanto compa-	
	tibili.	
	Art. 27) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole del-	
	la maggioranza assoluta dei suoi membri.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consi-	
	glio: a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.	
	Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 28) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione so-	
	no fatte constare su apposito registro dei verbali e sono fir-	
	mate dal Presidente della riunione e dal Segretario.	
	Art. 29) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle	
	spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.	
	Art. 30) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed	
	illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria	
	della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più se-	
	gnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'at-	
	tuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli	
	atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei	
	soci.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo Ammini-	
	strativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	

	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività'; fra gli altri vendere, acquistare, permu-	
	tare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie	
	facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle	
	ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso	
	leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e pri-	
	vato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo	
	scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa	
	l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie	
	anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avalla-	
	re, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e carto-	
	lari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative pri-	
	vate per opere o servizi inerenti l'attività' sociale e stipu-	
	lare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni	
	e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, e nominare il direttore determinandone le fun-	
	zioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissando-	
	ne le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e	
	l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.	

	l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la	
	raccolta di prestiti nonché la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabili-	
	menti operativi non aventi carattere di sede secondaria ne' di	
	succursale.	
	L'Organo Amministrativo può nominare il Direttore e comitati	
	tecnici anche fra estranei, stabilendo la composizione, le	
	mansioni ed eventualmente i compensi.	
	Art. 31) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa,	
	venga a mancare uno dei Consiglieri, se non è possibile sosti-	
	tuirlo nei modi di legge per cooptazione, si intenderà decadu-	
	to l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più	
	anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il	
	rinnovo dell'intero Consiglio.	
	Art. 32) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed e-	
	ventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza	
	della società cooperativa.	
	Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio	
	con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed am-	
	ministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giu-	
	dizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di no-	
	minare avvocati e procuratori alle liti.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e' autorizzato	

	a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, paga-	
	menti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone li-	
	beratorie quietanze.	
	L'Organo Amministrativo, nei limiti delle disposizioni di leg-	
	ge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori	
	speciali per singoli atti e contratti o per determinate cate-	
	gorie di atti e contratti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Co-	
	dice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso	
	o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici	
	con i soci.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 33) Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo e di	
	vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le con-	
	dizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto de-	
	gli artt. 2543 e 2477 del codice civile.	
	Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge: durano tre anni e sono rieleggibili.	
	Per il compenso qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci	
	debbano essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata	
	prima o nell'atto della nomina per tutta la durata della cari-	
	ca.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazio-	
	ne della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del	

	presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità	
	e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri	
	contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle	
	riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte	
	le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-	
	vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettua-	
	re gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per	
	legge.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale	
	da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Ammini-	
	strativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente rife-	
	rire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguì-	
	mento degli scopi statutari e mutualistici.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti sta-	
	biliti dalla legge.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 34) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali non superiore al limite	
	stabilito dalla legge.	
	Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui	
	complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	

	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di ge-	
	stione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai so-	
	ci receduti, esclusi o defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate da eventuali ac-	
	cantonamenti di utili;	
	d) da ogni altra riserva prevista per legge;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società coope-	
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	f) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo	
	od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	od in previsione di oneri futuri, o investimenti.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del	
	valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versa-	
	to in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 60% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	
	strativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	
	ferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di	
	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	

	dal codice civile.	
	RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE	
	Art. 35) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva lega-	
	le, a questo scopo deve essere destinato almeno il 30% (trenta	
	per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, nella misura e con le modalità previste dalla leg-	
	ge.	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art. 36) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice	
	civile, alla società cooperativa di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) distribuire le riserve fra i soci operatori.	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	BILANCIO	
	Art. 37) Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	

	procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione en-	
	tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale; in caso di particolare complessità, tale termine dovrà	
	intendersi prorogato a 180 (centottanta) giorni, il tutto sot-	
	to gli obblighi previsti dalla legge.	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono,	
	nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice	
	Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico:	
	il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies del Codice Civile,	
	la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da per-	
	mettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e	
	con i soggetti estranei alla compagine sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisi-	

	bile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita	
	della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini	
	e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre	
	1977, n.904;	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.	
	In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Mi-	
	nistero dello Sviluppo Economico;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo e-	
	rogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in	
	circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due	
	per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle	
	quote da questi ultimi detenute;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato, nel tassativo limite massimo della varia-	

	zione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al con-	
	sumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'i-	
	stituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corri-	
	spondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono	
	stati prodotti.	
	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà	
	acquistare o rimborsare quote della società con le modalità	
	previste all'art. 2529 del cod. civile.	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavo-	
	ratori nel tassativo rispetto delle previsione del 3^ comma	
	dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278	
	(approvazione del regolamento relativo alla concessione di ap-	
	palti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla co-	
	stituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori	
	pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di ri-	
	serva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla desti-	
	nazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la totalità	
	degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b),	
	venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a	

	quello previsto dalla lettera g).	
	RISTORNI	
	Art. 38) L'Assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni,	
	in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei tratta-	
	menti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di	
	parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civi-	
	le.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'As-	
	semblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante	
	l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa po-	
	trà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato	
	dalla media ponderata delle percentuali relative alle presta-	
	zioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, non-	
	ché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi	
	provvisori.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle ri-	
	sultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei	
	ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla	
	scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci	
	rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società po-	

	trà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari,	
	la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere	
	conforme al dettato legislativo.	
	NORME TRANSITORIE E FINALI	
	Art. 39) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della so-	
	cietà potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'as-	
	semblea.	
	Nello stesso Regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei	
	soci cooperatori e/o dei dipendenti della società.	
	La delibera che approva il Regolamento e copia dello stesso	
	per essere opponibile ai terzi devono essere regolarmente de-	
	positate nel Registro delle Imprese competente.	
	Art. 41) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai	
	sensi dell'art. 2545 duodecies del Codice Civile, l'Assemblea	
	determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza del-	
	le norme inderogabili di legge.	

	All'atto di rimborso del capitale sociale e dei dividendi e-	
	ventualmente maturati, viene seguito il seguente ordine di	
	rimborso con passaggio ad altra categoria dopo aver rimborsato	
	integralmente la precedente:	
	1) le quote detenute dai soci sovventori;	
	2) le quote detenute dai soci ordinari.	
	In caso di liquidazione della società, il patrimonio sociale	
	netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti il ca-	
	pitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente matu-	
	rati di cui al comma 1 lettera c) dell'art.26 D.L.C.P.S. 14	
	dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, deve esse-	
	re devoluto ai fondi costituiti per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione dalle associazioni nazionali di rappre-	
	sentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, con	
	le modalità determinate dall'art.11 della legge 31 gennaio	
	1992, n.59, e, in ogni caso, a scopi di pubblica utilità con-	
	formi allo spirito mutualistico.	
	Art. 42) La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà	
	le norme previste della legge per le società a responsabilità	
	limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 -	
	octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-	
	lente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le mag-	

36 di 36